

Quesiti di natura fiscale

Innanzitutto perchè si possa applicare l'agevolazione in esame occorre verificare che lo statuto sociale abbia i requisiti previsti dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi. Tali requisiti sono, in gran parte, quelli previsti dal comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02 (oggetto, come tali, dell'analisi preventiva svolta dal nostro studio ai fini del riconoscimento ai fini sportivi dell'affiliato e, pertanto, di cui si presumo il possesso) ma ve ne sono alcuni ulteriori la cui eventuale assenza non pregiudica l'affiliazione alla Fiv ma impedisce l'utilizzo dell'agevolazione in esame. Il principale appare l'obbligatorio assoggettamento ad imposta di registro dello statuto, irrilevante ai fini sportivi ma indispensabile ai fini fiscali. Ciò premesso si conferma che ove si posseggano i requisiti sopra descritti i corrispettivi versati dagli associati per il rimessaggio delle imbarcazioni hanno natura istituzionale e, come tali, non assumono la veste di componenti positivi di reddito.

quote di iscrizione alle regate

Le iscrizioni dei partecipanti alle regate versate da tesserati a Federazioni straniere riconosciute dalla ISAF sono equiparate a quelle versate dai tesserati alla Fiv; quelle versate da non tesserati, sia di nazionalità italiana che estera, costituiscono, invece, provento di natura commerciale.

quote associative differenziate

nulla osta alla previsione di quote associative differenziate purchè queste non prevedano disuguaglianze nel godimento dei diritti associativi

istruttori

Qui il problema appare complesso in quanto, pur sussistendo un decreto ministeriale e una serie di circolari dell'enpals che, nel caso di specie, escluderebbero la possibilità di applicazione delle agevolazioni fiscali, in realtà fino ad oggi tutti hanno continuato ad applicarle e a non assoggettare i compensi a contribuzione previdenziale.

cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli